

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 23-734

Incarichi esterni ex L.R. 23.01.1989 n. 10 - Direttive incarichi vietati e limiti numerici massimi.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

La normativa sugli incarichi extra-ufficio svolti da dipendenti pubblici a favore di enti pubblici o privati è attualmente regolata a livello nazionale dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., mentre per quanto concerne la legislazione regionale, sono tuttora in vigore la L.R. 23 gennaio 1989 n. 10 ed il relativo regolamento di attuazione del 23 marzo 1990.

La legge regionale stabilisce che è possibile derogare al divieto di svolgere una qualunque attività a favore di terzi e fuori dall'orario di servizio, e quindi essere autorizzati ad assumere l'incarico a condizione che chi lo conferisce sia un ente pubblico o di interesse pubblico, rivesta carattere di occasionalità e non crei conflitto di interessi con le funzioni esercitate.

L'art. 3 della legge 10/1989 raggruppa in quattro fattispecie le attività esterne (collaudi, commissioni di concorso-valutazione-esame, docenze, consulenze-perizie-arbitrati) ed è la stessa legge che dispone in merito all'organo competente a sottoscrivere il relativo provvedimento. L'art. 4 del regolamento, invece stabilisce che ogni anno con provvedimento di giunta vengano fissati i limiti numerici relativi a ciascuna delle fattispecie di incarichi.

La Legge 190/2012 ha modificato l'art. 53 del D.Lgs.165/2001, in particolare con l'introduzione della condizione di verifica di insussistenza di "incompatibilità per conflitto potenziale" per l'autorizzabilità degli incarichi ed l'inserimento del comma 3 bis, in base al quale devono essere individuati gli incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed inoltre ha previsto, ai sensi dell'art. 1 comma 60, l'acquisizione di intese della Conferenza unificata delle Regioni per definire gli adempimenti attuativi delle disposizioni della stessa legge 190 adottati dalle Regioni, dalle Province di Trento e Bolzano, dagli enti locali nonché dai soggetti pubblici e privati sottoposti al loro controllo.

La Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 ha sancito l'intesa sopra richiamata allo scopo, tra l'altro, di definire gli adempimenti ed i termini per disciplinare gli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Al fine di supportare gli enti in questa attività era stato successivamente costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che potessero costituire un punto di riferimento per regioni ed enti locali stessi. Il 24 giugno 2014 il "tavolo tecnico" ha chiuso i lavori.

Il Piano triennale 2014 – 2016 di prevenzione della corruzione, approvato con D.G.R. n. 1-191 del 4 agosto 2014 ha previsto tra le misure obbligatorie l'adozione di modalità e criteri per il conferimento di incarichi istituzionali e per l'autorizzazione di attività ed incarichi extra-istituzionali. In particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a svolgere incarichi esterni la misura prevede che nel corso del 2014 la Giunta provvederà a rivedere le disposizioni in materia, anche in relazione alle modifiche apportate dalla legge statale.

In relazione alle innovazioni normative citate ed alla necessità di dare adempimento alle relative disposizioni e a quelle della normativa regionale, con il presente atto si ritiene opportuno dare

direttive sulle caratteristiche degli incarichi vietati, stabilire i limiti numerici degli incarichi da assumere nel corso di un anno solare, e rinnovare le indicazioni in merito alla procedura necessaria per l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra ufficio come riportato nell'allegato, che forma parte integrante del provvedimento.

ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 10/1989;

visto il regolamento 23/3/1990, n. 1 promulgato con D.P.G.R. n. 2265/1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

informate la R.S.U. e le Organizzazioni sindacali aziendali;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

per i motivi riportati in premessa, di provvedere con il presente atto a dare direttive sulle caratteristiche degli incarichi vietati ai dipendenti regionali, di stabilire, fino a diversa determinazione, i limiti numerici degli incarichi da assumere nel corso di un anno solare, ed ancora di rinnovare le indicazioni in merito alla procedura necessaria per l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra ufficio come riportato nell'allegato, che forma parte integrante del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato

Le disposizioni relative alla disciplina dell'incompatibilità e quelle sotto indicate si applicano al personale a tempo indeterminato e determinato delle categorie, ai dirigenti a tempo determinato e indeterminato, ai Direttori regionali, al personale a tempo determinato assunto con contratto di diritto privato presso gli Uffici di comunicazione.

INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DEL RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE

Sono da considerare vietati ai dipendenti del ruolo della Giunta regionale gli incarichi che:

1) presentano le caratteristiche di abitualità e professionalità, ossia un'attività svolta con sistematicità, non occasionalità o continuità;

2) se considerati singolarmente e isolatamente non producono situazioni di incompatibilità, ma considerati complessivamente e nell'ambito dell'anno solare configurano in impegno continuativo ed abituale;

3) presentano situazioni di conflitto, in quanto l'oggetto dell'attività coincide con le funzioni svolte dal dipendente per l'Amministrazione regionale;

4) si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni sanzionatorie, di controllo o di vigilanza o ancora ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso anche in forma tacita;

5) si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;

6) si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'Amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate per legge;

7) si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alla struttura di appartenenza;

8) presentano una situazione di conflitto potenziale, come, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, quello derivante dal coinvolgimento di interessi:

- propri;
- di parenti e affini entro il 2° grado;
- del coniuge;
- di conviventi;
- di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- di soggetti o organizzazioni con cui lo stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di debito/credito significativi;
- di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente,

9) per il tipo di attività o per l'oggetto rischiano di danneggiare l'immagine dell'amministrazione;

10) sono vietati per disposizioni di legge (ad esempio quelli previsti dal d.lgs. 39/2013);

11) interferiscono con l'orario di servizio, salvo l'utilizzo di permessi, o altri istituti di astensione dal lavoro;

12) evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio dovuta ad esempio ad un eccessivo impegno richiesto dall'incarico stesso, alla presenza di incarichi già autorizzati o in relazione al raggiungimento del limite numerico o d'importo imposto dall'Amministrazione di appartenenza;

13) si svolgono nei locali d'ufficio o utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione a disposizione del dipendente;

14) in generale, presentano un conflitto di interesse, anche potenziale, per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; la valutazione operata dall'Amministrazione circa la situazione di conflitto in cui può trovarsi il dipendente va svolta tenendo presente il ruolo, la posizione professionale, le funzioni attribuite o svolte nei due anni precedenti.

Rappresentano una deroga a questi divieti gli incarichi per i quali esistono leggi specifiche che li regolano o che regolano le modalità di svolgimento (es. attività di progettazione, o affidamento temporaneo di incarichi dirigenziali, ecc.).

Sono ugualmente vietate le assunzioni di cariche nelle società private, a meno di norme che dispongono diversamente.

L'art. 53 del D.lgs. 165 /2001 vigente non fa distinzione tra incarichi gratuiti e incarichi a titolo oneroso, nel senso che il divieto prescinde dall'aspetto economico.

Un distinguo si verifica, invece, rispetto al tempo di lavoro, in quanto se il rapporto è a tempo parziale con prestazione di lavoro inferiore al 50% non sono oggetti di istruttoria e successiva autorizzazione gli incarichi con caratteri di abitudine, professionalità, continuità, ripetitività, purché rientrino nella seconda attività autorizzata e sia stata verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, come previsto dalla normativa vigente in materia di part-time e dai contratti collettivi.

LIMITI NUMERICI AGLI INCARICHI AUTORIZZABILI

I limiti di incarichi esterni autorizzabili in un anno solare, distinti per ciascuna categoria, sono:

1) n. 5 autorizzazioni per partecipare a Commissioni di concorso, di studio, di progettazione, di aggiudicazione d'appalto, ovvero Commissioni designate da organi elettivi e similari, con un limite di 3 incarichi per nomine in qualità di componente di commissione di concorso (art. 3 - lett. a - L.R. 10/1989);

2) n. 3 autorizzazioni per partecipare a collaudi di opere e forniture pubbliche o d'interesse pubblico, (art. 3 - lett. b L.R. 10/1989), con una limitazione ulteriore rispetto all'importo delle opere da collaudare, quest'ultimo infatti non può superare € 7.750.000,00. Nel caso di superamento di quest'ultimo limite la somma eccedente ricade sull'anno successivo con conseguente riduzione del tetto a disposizione;

3) n. 3 incarichi di insegnamento, ciascuno dei quali deve prevedere un numero di ore di lezione superiore a 20 (art.3 - lett. c - L.R. 10/1989). Gli incarichi di docenza che richiedono fino a 20 ore di lezione vengono autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 10/1989, complessivamente queste ultime non devono superare le 100 ore;

4) n. 4 autorizzazioni per lo svolgimento di perizie, consulenze tecniche ed arbitrati (art. 3 - lett. d - L.R. 10/1989); quando questi incarichi vengono conferiti dall'Autorità Giudiziaria - Sezioni Civili - il numero massimo è di 5 per anno; non esiste invece alcun limite se gli stessi incarichi vengono conferiti dalle Sezioni Penali dell'Autorità Giudiziaria.

I limiti numerici annuali di cui ai nn. 2 e 4 concernono l'incarico in sé, indipendentemente dai singoli atti che costituiscono realizzazione dello stesso il cui compimento può protrarsi oltre l'anno. Nell'ambito dei limiti numerici suillustrati, si dovrà procedere a singole autorizzazioni;

MODALITÀ PROCEDURALI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO

In tutti i casi per i quali è richiesta l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico, la direzione competente in materia di personale avvia l'istruttoria durante la quale verrà verificata l'assenza di situazioni di incompatibilità rispetto alle esigenze di servizio, alle funzioni ed ai compiti istituzionali assegnati al dipendente regionale. Per questa valutazione l'istruttoria svolta dalla Direzione competente in materia di risorse umane è integrata dalla dichiarazione scritta effettuata dal direttore regionale della struttura di appartenenza per i dipendenti in posizione di staff e i dirigenti assegnati alla Direzione e del dirigente di Settore per il personale assegnato, dalla quale risulta un'evidente distinzione tra le funzioni istituzionali esercitate dal dipendente e l'attività oggetto dell'incarico esterno, la compatibilità con l'orario di servizio e con i carichi di lavoro affidati, in considerazione anche del tempo necessario per lo svolgimento di altri incarichi esterni già

autorizzati ed ancora in corso e l'assenza di conflitto anche potenziale. Per i direttori regionali e per il personale assegnato all'ufficio di comunicazione l'integrazione è effettuata dall'amministratore di riferimento.

Qualora gli enti esterni richiedano la designazione di dipendenti regionali quali componenti di commissioni o collaudatori, gli stessi vengono autorizzati attingendo dagli appositi elenchi tenuti presso la Direzione competente in materia di risorse umane applicando il principio di rotazione, compatibilmente con le caratteristiche di professionalità richieste e la sede di lavoro o il luogo di residenza.